

DELIBERA N. 47 DD. 16/11/2017 – SCADENZA 01/12/2017

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Bonzani Silvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che in data 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale.

Richiamata la propria deliberazione n. 32 di data 20.05.2015 avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio Comunale eletto nella consultazione del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale e relativa convalida."

Vista la nota di dimissioni dalla carica di Consigliere e assessore comunale presentata dalla Sig.a Bonzani Silvia in data 16.08.2017, agli atti sub prot. n. 3668, che risultava eletta con la lista "Gruppo 2010", integrata successivamente dalla nota prot. 3679 dd. 17.08.2017.

Richiamato l'art. 12 comma 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il quale dispone che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e che, a seguito delle stesse, il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione.

Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell'art. 100 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L., il quale stabilisce che il seggio di consigliere comunale rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

Accertato che, secondo il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, costituitosi ai sensi dell'art. 83 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni di data 10 maggio 2015, il primo dei non eletti della lista "Gruppo 2010" è la Signora Bresciani Chiara, che con nota dd. 23.10.2017, assunta al protocollo municipale in data 23.10.2017 sub n. 4956 - ha dichiarato la propria disponibilità all'accettazione della carica.

Preso atto che il Consiglio è quindi tenuto a surrogare il consigliere dimissionario Signora Bonzani Silvia con la Signora Bresciani Chiara, e che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile "ope legis", posto che l'art. 12 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. stabilisce che i consiglieri comunali entrano in carica non appena adottata la relativa deliberazione di surroga, dando così modo al sunnominato, qualora presente tra il pubblico, di partecipare attivamente ai lavori ed alle votazioni che eventualmente abbiano luogo nella presente seduta.

Avuta cognizione delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22. del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e ss.mm.

Constatato che la Signora Bresciani Chiara possiede i requisiti stabiliti dalla legge regionale per assumere l'incarico di consigliere comunale e che non ricorrono nei suoi confronti situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità.

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui contenuto si rinvia al verbale di seduta.

Acquisito, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.

3/L, il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non presenta rilevanza contabile e quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 luglio 2008, n 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85).

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

D e l i b e r a

1. Di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Signora Bonzani Silvia, eletta nella lista "Gruppo 2010" con la Signora Bresciani Chiara, nata a Desenzano del Garda (BS) il 27.02.1996, residente a Spiazzo (TN) in Frazione Fisto n. 16.
2. Di convalidare l'elezione alla carica di consigliere della Signora Bresciani Chiara non rilevando sussistere nei confronti della stessa le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge regionale per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale.
3. Di dare atto che il consigliere comunale Bresciani Chiara entra immediatamente nelle funzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.
4. Di comunicare l'avvenuta surrogazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/I e ss.mm, alla Giunta Regionale "Ufficio Elettorale", alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
5. Di riconoscere il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79, c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, N. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile di Trento entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli articoli 70 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 82 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570.

* * * * *